

STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato
"Associazione Italiana Malattia di Alzheimer Reggio Emilia - ODV"
in sigla
"AIMA Reggio Emilia - ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: **"AIMA Reggio Emilia - ODV"**, con sede legale nel Comune di Reggio Emilia (RE).

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione utilizza nella propria denominazione o in altro modo il nome e ogni logo **AIMA**, di cui l'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (di seguito AIMA) è esclusiva titolare, nei limiti della relativa licenza d'uso temporanea e condizionata, tra l'altro, al conseguimento ed al mantenimento della qualità di Socia di AIMA, con il conseguente impegno a rispettarne statuto e regolamento.

L'Associazione, dunque, utilizza il nome AIMA e ogni relativo logo fintantoché tale licenza rimanga in vigore; in caso contrario, ne cessa l'utilizzo entro 90 giorni modificando la propria denominazione.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di appartenenza o in territori limitrofi in cui non operi un'altra Associazione AIMA Territoriale.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari finalizzate a:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione, nel proprio ambito territoriale di attività, si propone di:

- 1) realizzare interventi finalizzati alla tutela e al sostegno delle persone con demenza e dei loro familiari, proponendosi come punto di riferimento e di aggregazione;
- 2) supportare le persone con demenza ed i loro familiari nei rapporti con presidi sanitari ed enti pubblici;
- 3) promuovere, presso le Istituzioni Pubbliche, il diritto alla salute e la tutela giuridica della persona con demenza e la qualità della vita del nucleo familiare;
- 4) affiancare le Istituzioni Pubbliche nei percorsi di potenziamento e innovazione della rete integrata dei servizi per la demenza e la non autosufficienza;
- 5) promuovere, anche attraverso una partecipazione attiva, la predisposizione di forme specifiche di assistenza e sostegno per le persone con demenza ed i loro familiari;
- 6) promuovere la pratica di terapie non farmacologiche, finalizzate al contenimento dei sintomi, al mantenimento delle funzioni e alla qualità della vita;
- 7) contribuire alla formazione/aggiornamento del personale sanitario, del personale addetto all'assistenza e ai servizi sociali, anche attraverso l'organizzazione di convegni e corsi di studio;
- 8) promuovere il valore della testimonianza delle persone con demenza e dei loro familiari per una lettura dei bisogni determinati dalla demenza;
- 9) sostenere la ricerca epidemiologica, clinica, tecnologica e psicosociale, e collaborare ai progetti di ricerca proposti da AIMA Nazionale, anche in coordinamento con altre organizzazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità;
- 10) realizzare iniziative di sensibilizzazione della comunità in merito alle problematiche sociali della demenza;
- 11) promuovere e creare percorsi di prevenzione e contrasto allo sviluppo della demenza, attraverso attività di sensibilizzazione e informazione;
- 12) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere

lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà collaborare con associazioni o altre realtà non lucrative per la valorizzazione sinergica delle comuni esperienze umane e scientifiche.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 4 summenzionato, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione in dettaglio delle attività diverse.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio

consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 6 mesi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48 c. 3 del D. Lgs. 117/2017.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso e quanto previsto dal successivo art. 5.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della relativa ricevuta.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro 30 giorni dalla comunicazione, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;

- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi tre mesi dal sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di:

- godere dell'elettorato attivo e passivo; i soci minorenni possono partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare la sede dell'Associazione;
- partecipare a tutte le attività ed iniziative promosse dall'Associazione;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

I soci hanno l'obbligo di:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- Il Collegio dei Revisori, se nominato;
- Il Comitato Scientifico, se nominato.

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, decade qualora si istituisca l'Organo di Controllo nei casi previsti dalla legge.

Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e/o il Collegio dei Revisori, tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno un mese nel libro soci.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

La riunione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, a condizione che sia consentito:

- a) al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
- c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Anche se la riunione si svolge con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, nei casi di voto a scrutinio segreto deve essere sempre garantito l'anonimato del voto.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

La riunione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, a condizione che sia consentito:

- a) al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
- c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, tre giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'eventuale Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 - L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è istituito per libera decisione dall'Assemblea o nominato nei casi previsti dall'art. 30 D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La riunione dell'Organo di Controllo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:

- a) al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- b) agli intervenuti di partecipare efficacemente alla riunione, ivi inclusa la possibilità di accedere e visionare i documenti e gli atti utili alla verifica.

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei conti

L'Assemblea dei Soci nomina, nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Essi durano in carica per la durata del Consiglio Direttivo e possono essere rieletti.

Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

La riunione del Collegio dei Revisori dei conti può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione purchè sia possibile accertare l'identità di chi partecipa.

Art. 13 - Il Comitato Scientifico

L'Assemblea può, se lo ritiene necessario, prevedere l'istituzione di un Organo denominato Comitato Scientifico, questo potrà essere composto da un minimo di 3 ad un massimo di 10 persone. La nomina dei componenti spetta al Consiglio Direttivo. I suoi componenti rimangono in carica sino al termine del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati. I componenti nominano al loro interno il Presidente che può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

I componenti del Comitato Scientifico svolgono la loro attività gratuitamente e possono essere rieletti.

Il Comitato Scientifico svolge una funzione di indirizzo e di attività consultiva per l'Associazione, al fine di contribuire alle sue scelte strategiche generali.

Art. 14 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.



(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Lionello Pierboni

Firma del Direttore
Seconda Area F

